



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 66

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive per l'attuazione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari delle funzioni demandate dal legislatore nazionale e provinciale in materia di anagrafe apistica, piani di profilassi e sorveglianza delle malattie che colpiscono le famiglie di api, disciplina delle movimentazioni e controllo ufficiale sulla produzione primaria e relativi prodotti.

Il giorno **20 Gennaio 2023** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

MARIO TONINA

Presenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

La relatrice comunica:

la legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 “Norme per la tutela e per la promozione dell’apicoltura” e il decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/Leg “Regolamento concernente l’esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2” individuano modalità, criteri e strumenti per la definizione complessiva di un sistema di salvaguardia dell’apicoltura.

In particolare, il legislatore provinciale, consapevole della primaria importanza che riveste la conoscenza del numero e della dislocazione degli alveari sul territorio (censimento) per orientare le attività di profilassi e di controllo sanitario, ha focalizzato l’attenzione sulla denuncia degli alveari e la comunicazione di inizio attività, sulla notifica della movimentazione di apiari, alveari/nuclei e sulla certificazione sanitaria connessa con la movimentazione.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 sono state individuate le disposizioni per regolamentare l’anagrafe apistica nazionale le cui principali finalità sono:

- tutela economico-sanitaria e valorizzazione del patrimonio apistico;
- supporto nella trasmissione delle informazioni, a tutela del consumatore, del prodotto miele e degli altri prodotti dell’alveare;
- miglioramento delle conoscenze del settore apistico sotto il profilo produttivo e sanitario, anche in riferimento alle politiche di sostegno e alla predisposizione di piani di profilassi e di controllo sanitario.

L’anagrafe apistica nazionale, ai sensi del suddetto decreto, si basa:

- sulle denunce e comunicazioni annuali del proprietario degli alveari;
- sull’assegnazione di un codice univoco identificativo ad ogni proprietario di apiari;
- sulla registrazione dei dati nella banca dati apistica nazionale (BDA) da realizzarsi nei tempi e nei modi stabiliti dal manuale operativo di attuazione di detto decreto.

Con decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 è stato approvato il manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale che individua le procedure e le modalità per assicurare una corretta ed efficace gestione degli apicoltori e degli apiari.

Considerato che:

- l’attività di sorveglianza sanitaria nei confronti delle malattie soggette a notifica e comunicazione che colpiscono le famiglie di api è condotta dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari tramite il proprio personale o, qualora si ravvisi l’impossibilità da parte della stessa di eseguire tutti i controlli nel rispetto dei criteri individuati dalla Giunta provinciale, tramite personale libero professionista, individuato attraverso specifica selezione pubblica, con la necessaria esperienza maturata negli ultimi due anni nell’ambito del controllo e della diagnosi delle malattie delle api;
- l’esperienza ha dimostrato che qualsiasi intervento da attivarsi sul territorio, finalizzato alla sorveglianza delle malattie delle api, ha come presupposto la disponibilità di una base anagrafica aggiornata delle singole realtà territoriali, la conoscenza delle movimentazioni sul territorio provinciale degli apiari e/o degli alveari, nonché l’applicazione di procedure di indagine e di diagnosi semplici e veloci per permettere scelte tempestive ed agevoli verifiche dei risultati;
- l’esigenza di disporre di una banca dati anagrafica aggiornata è particolarmente importante anche per corrispondere alle necessità delle competenti strutture provinciali in materia di agricoltura impegnate ad assicurare l’acquisizione e l’erogazione dei finanziamenti europei per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura (Reg. (UE) n. 1308/2013);
- la normativa comunitaria prevede che i controlli ufficiali in materia di mangimi, alimenti, salute e benessere animale siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata per raggiungere gli obiettivi fissati dalla normativa stessa.

Rilevato che il Ministero della salute a partire dall'anno 2015 ha disposto annualmente un piano di sorveglianza nei confronti del piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) su tutto il territorio nazionale, che prevede sia controlli su apiari e nuclei sentinella di tipo randomizzato sia controlli basati sul rischio.

Considerato, altresì, che le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi descritti nelle direttive allegata alla presente proposta di deliberazione sono:

- le somme rese annualmente disponibili e gravanti sul Fondo sanitario provinciale;
- le somme incassate come tariffa per l'attività di certificazione sanitaria per compravendita di alveari.

Tenuto conto che:

- l'articolo 23 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 "Legge di stabilità provinciale 2017" ha modificato la sopracitata legge provinciale n. 2/2008, introducendo con il revisionato articolo 4 "l'obbligo per ogni apicoltore di denunciare all'Azienda provinciale per i servizi sanitari gli alveari e gli apiari detenuti a qualsiasi titolo attraverso la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA), di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale", secondo le modalità e la tempistica individuate nel manuale operativo di cui all'articolo 5 del predetto decreto";
- con l'entrata in vigore della legge provinciale n. 20/2016 viene meno, tra l'altro, l'obbligo per i Servizi veterinari dell'Azienda sanitaria di provvedere al censimento del patrimonio apistico attraverso l'inserimento delle denunce e delle comunicazioni degli apicoltori sulla banca dati provinciale di cui all'articolo 5 "Censimento apistico" del Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n.14-89/Leg;
- l'articolo 35 della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020" ha ulteriormente modificato la legge provinciale n. 2/2008, eliminando l'obbligo per l'allevatore di richiedere all'APSS la certificazione sanitaria per la movimentazione ai fini del nomadismo e allineando così la normativa provinciale sul nomadismo a quella nazionale.

Tenuto conto, inoltre, che il Ministero della salute, con nota DGSAF prot. n. 4352 del 21 febbraio 2022, ha emanato le "Linee guida per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor* – 2022" che sostituiscono quelle emanate nel 2021, ed ha contestualmente sottolineato che i piani di controllo per la *Varroa* dovranno prevedere i seguenti obiettivi:

- 1) l'esecuzione negli apiari di almeno due trattamenti antivarroa all'anno da effettuarsi il primo nel periodo estivo e il secondo nel periodo autunno-invernale. Un'eventuale modifica di tale piano potrà essere ipotizzata in funzione di stagionalità particolari o sulla base di evidenze portate avanti dalle Associazioni apistiche. Nel caso il mancato rispetto del numero di trattamenti previsto sia dovuto all'utilizzo di tecniche particolari da parte di singoli apicoltori, le stesse dovranno essere proceduralizzate e verificate anche con esami clinici da parte del veterinario ufficiale.
- 2) l'adozione di un criterio di contemporaneità in relazione alle tempistiche e ai territori sottoposti a trattamento al fine di ridurre al minimo i fenomeni di reinfestazione (quanto meno fissando delle date limite per ciascun territorio, entro cui i 2 trattamenti devono essere eseguiti);
- 3) la pianificazione ed esecuzione di controlli finalizzati alla verifica delle attività programmate. I controlli nell'ambito di detto piano, che prevederà anche la gestione delle non conformità, saranno basati sul rischio e potranno essere di tipo clinico o documentale.

Preso atto che in data 27 novembre 2017, con nota prot. DGSAF n. 0027115, è stato emanato il decreto del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute di concerto con il Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali recante "disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione nella Banca Dati Apistica Nazionale delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo – attuazione del punto 12.3 del Manuale operativo per la gestione

dell'anagrafe apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014", con il quale tra l'altro viene sostituito l'allegato C del suddetto manuale con l'allegato C al decreto direttoriale in parola.

Valutata l'opportunità di continuare il monitoraggio, avviato nel corso dell'anno 2019, al fine di cercare di comprendere la reale presenza di "covata calcificata" negli apiari trentini, anche alla luce del fatto che detto monitoraggio non comporta comunque oneri aggiuntivi in termini economici e di risorse umane per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Visto che l'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale, dispone che le norme specifiche per la prevenzione e il controllo delle malattie si applicano alle malattie elencate nello stesso articolo e nell'allegato II di tale regolamento, tra le quali rientrano l'infestazione da *Varroa* spp. (varroasi), da *Aethina tumida* (piccolo coleottero dell'alveare) e da *Tropilaelaps* spp., nonché la Peste americana.

Rilevato che le malattie elencate richiedono diversi tipi di misure di gestione, come indicato nelle norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/429 e vista la potenziale gravità del loro impatto sulla sanità pubblica o animale, l'economia, la società o l'ambiente.

Rilevato altresì che le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano solo a specie e gruppi di specie che possono trasmettere tali malattie elencate, perché sono ricettivi ad esse o agiscono da vettori.

Preso atto che con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, la Commissione europea ha stabilito 5 categorie di malattie che colpiscono gli animali (indicate come "A", "B", "C", "D" ed "E"), ha attribuito ciascuna delle malattie elencate, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, ad una o più di queste categorie ed ha individuato le specie e i gruppi di specie ai quali si applicano le relative norme per la prevenzione e il controllo.

Preso atto inoltre che relativamente alle specie appartenenti al genere *Apis*, la Peste americana e l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) e da *Tropilaelaps* spp. sono classificate come malattie animali di categoria D+E, mentre l'infestazione da *Varroa* spp. (varroasi) rientra in categoria C+D+E. Per quanto riguarda le specie del genere *Bombus*, invece, l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare (*Aethina tumida*) rientra nelle categorie D+E.

Le modalità di controllo ufficiale nei confronti delle malattie delle api in essere sul territorio provinciale sono state adottate, da ultimo, con deliberazione della Giunta provinciale n. 123 del 1° febbraio 2019 e confermate anche negli anni successivi.

Considerato che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato individuato, unitamente al Settore Laboratorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Laboratorio di Sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quale laboratorio del controllo ufficiale nell'ambito del "Piano provinciale integrato dei controlli per il triennio 2020-2022" in materia di salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare e acqua potabile, prodotti fitosanitari, adottato con la deliberazione giuntale n. 1905 del 20 novembre 2020, e risulta pertanto competente per le attività analitiche previste dal Piano di cui alla presente proposta di deliberazione.

Tenuto conto che nel corso dell'anno 2022:

- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 ha abrogato l'articolo 6 "Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività" della legge 24 dicembre 2004, n. 313 e l'articolo 34, comma 2 "Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici" della legge 28 luglio 2016, n. 154;

- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 ha abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia veterinaria” e il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 “Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE”.

Tenuto conto inoltre che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 134/2022 dispone che, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *q*) del medesimo decreto, restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti.

Preso atto dei contenuti della nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 22341 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto “Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 – prime istruzioni operative”.

Preso atto infine che l'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 136/2022 dispone che il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individui le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento (UE) sopracitato, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 171 e 226 dello stesso regolamento.

Alla luce delle sopracitate disposizioni e indicazioni nazionali emanate nel corso dell'anno 2022, risulta quindi necessario rivedere le disposizioni adottate con deliberazione giuntale n. 123/2019.

Considerato infine che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è stato individuato, unitamente al Settore Laboratorio dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e al Laboratorio di Sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, quale laboratorio del controllo ufficiale ed è pertanto competente per le attività analitiche previste dal Piano di cui alla presente proposta di deliberazione.

Si propone pertanto di approvare le “Direttive per l'attuazione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari delle funzioni demandate dal legislatore nazionale e provinciale in materia di anagrafe apistica, piani di profilassi e sorveglianza delle malattie che colpiscono le famiglie di api, disciplina delle movimentazioni e controllo ufficiale sulla produzione primaria e relativi prodotti” di cui all'allegato parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione, in sostituzione di quelle adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 123 del 1° febbraio 2019.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti e la normativa citati in premessa;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 116;
- visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell’Unione;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1602 della Commissione, del 23 aprile 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il documento sanitario comune di entrata che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione;
- visto il regolamento (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema (IMSOC);
- visto regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

- le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione, del 7 dicembre 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, del 24 marzo 2021 che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/597 della Commissione del 12 aprile 2021 che stabilisce misure di emergenza in relazione a casi confermati di infestazione da piccolo coleottero dell'alveare in Italia;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;
 - visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e

- registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione;
- visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione, del 1° agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale;
 - visto il regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione, del 6 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di animali destinati alla produzione di alimenti e di determinate merci destinate al consumo umano;
 - vista la nota del Ministero della Salute prot. DGSAF n. 14111 del 08/06/2021 "Banca dati apistica - misure preventive di controllo delle movimentazioni";
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 9763 del 20/04/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative";
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 21307 del 14/09/2021 "Regolamento (UE) 2016/429 "Normativa in materia di sanità animale" – Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS";
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 16796 dell'11/07/2022 "Applicazione del regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari - Procedure operative per la registrazione dei trattamenti di medicinali veterinari somministrati alle api (*Apis mellifera*)";
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 19655 del 10/08/2022 "Sistema I&R apicoltura - documento di accompagnamento informatizzato con indicazione della destinazione e attivazione della funzionalità di registrazione automatica delle movimentazioni";
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 23290 del 29/09/2022 "Finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali – applicazione del d.lgs. 32/2021. Chiarimenti";
 - vista la nota del Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 742250 del 28/10/2022 "decreto legislativo 5 agosto 2022, n.136 - Prime disposizioni";
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 515 del 24 aprile 2020 "Recepimento dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Piano di Controllo Nazionale Pluriennale 2020-2022" (Rep. Atti n. 16/CSR del 20 febbraio 2020);
 - vista la nota del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 863915 del 15 dicembre 2022 avente ad oggetto "Attività di controllo ufficiale e altre attività ufficiali in materia di salute e benessere animale, mangimi, sottoprodotti di origine animale, sicurezza alimentare, acqua potabile e prodotti fitosanitari – Anno 2023";
 - vista la nota del Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza prot. PAT n. 880316 del 21/12/2022 avente ad oggetto "Piani di sorveglianza delle malattie elencate di categoria C e D in provincia di Trento – Articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Integrazione";
 - vista la email dell'Ufficio 3 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del 12 gennaio 2023 (PAT ID n. 643847277 del 12/01/2023);
 - vista la determinazione del dirigente del Servizio agricoltura n. 3317 del 4/4/2022 "Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico sul territorio provinciale. Anno 2022";
 - vista la nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 656 dell'11 gennaio 2023 avente ad oggetto "Decreto legislativo n. 136/2022, articolo 13 "Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie" - Attuazione ed indicazioni applicative";
 - visto l'articolo 55 "Esercizio delle funzioni in materia di sicurezza alimentare" della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)";

- vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
 - vista la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 “Tutela della salute in provincia di Trento”;
 - visti l’articolo 56 e l’allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare le “Direttive per l’attuazione da parte dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari delle funzioni demandate dal legislatore nazionale e provinciale in materia di anagrafe apistica, piani di profilassi e sorveglianza delle malattie che colpiscono le famiglie di api, disciplina delle movimentazioni e controllo ufficiale sulla produzione primaria e relativi prodotti” di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di disporre che le attività individuate dalle direttive di cui al punto 1) siano condotte dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari tramite il proprio personale, qualora l’attività di programmazione annuale delle attività afferenti ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali evidenzii la possibilità di assegnare il completo svolgimento delle attività allo stesso; altrimenti le attività saranno garantite tramite personale libero professionista, individuato attraverso specifica selezione pubblica, con la necessaria esperienza maturata negli ultimi due anni nell’ambito del controllo e della diagnosi delle malattie delle api;
- 3) di dare atto che l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie fornirà all’Azienda provinciale per i servizi sanitari l’eventuale supporto analitico nell’ambito delle attività previste dalle direttive di cui al punto 1);
- 4) di dare atto inoltre che agli oneri derivanti dalla presente deliberazione l’Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le risorse ripartite di cui alla tabella A), alla voce “Incarichi e consulenze sanitarie” per euro 49.000,00, allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2369 del 16 dicembre 2022 recante “Prime disposizioni e direttive per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2023-2025 e assegnazione in acconto all’Azienda provinciale per i servizi sanitari di una quota del fabbisogno corrente anno 2023”;
- 5) di dare atto infine che il finanziamento per sostenere i costi di cui al punto 4. non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.;
- 6) di disporre che le direttive di cui all’allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione sostituiscono quelle adottate con deliberazione della Giunta provinciale n. 123 del 1° febbraio 2019;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda provinciale per i servizi sanitari e all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per gli adempimenti di competenza;
- 8) di disporre infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Direttive per l'attuazione

Il vice presidente
Mario Tonina

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori

Allegato parte integrante

Direttive per l'attuazione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari delle funzioni demandate dal legislatore nazionale e provinciale in materia di anagrafe apistica, piani di profilassi e sorveglianza delle malattie che colpiscono le famiglie di api, disciplina delle movimentazioni e controllo ufficiale sulla produzione primaria e relativi prodotti.

A) DENUNCIA DEGLI APIARI E DEGLI ALVEARI

PRINCIPI ATTUATIVI

- 1) dare ufficialità alle informazioni connesse con il possesso e le movimentazioni delle famiglie di api;
- 2) fornire i dati e le informazioni ai soggetti coinvolti nel rispetto delle norme che tutelano la privacy.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 “Norme per la tutela e la promozione dell’apicoltura” e relativo regolamento di esecuzione Decreto del Presidente della Provincia 08 agosto 2012, n. 14-89/Leg.
- Decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle Politiche sociali 4 dicembre 2009 “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale”, articolo 3.
- Decreto del Ministro della salute 11 agosto 2014 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale»”.
- Decreto del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute di concerto con il Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 novembre 2017 recante “disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione nella Banca Dati Apistica Nazionale delle movimentazioni sul territorio nazionale di materiale apistico vivo – attuazione del punto 12.3 del Manuale operativo per la gestione apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014”.
- Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 “Legge di stabilità provinciale 2017”, articolo 23.
- Legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 – 2020”, articolo 35.
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”, articoli 5, 8 e 9.

BANCA DATI APISTICA NAZIONALE

La Banca Dati Apistica Nazionale (BDA) gestisce:

- a) anagrafica degli apicoltori;
- b) dati degli stabilimenti e postazioni degli apiari;
- c) censimento annuale;
- d) movimentazioni (compravendite, nomadismo, impollinazione).

L’U.O. di Igiene e sanità pubblica veterinaria dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito APSS), in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in tema di pubblicità, trasparenza e accessibilità, provvede a pubblicizzare le modalità di accesso alla BDA e le relative funzioni in modo tale da agevolare gli apicoltori all’assolvimento degli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nel Manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, di cui al decreto 11 agosto 2014, e nel decreto del Direttore Generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute di concerto con il Direttore Generale dello sviluppo rurale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali recante “disposizioni e indicazioni per la comunicazione e registrazione nella Banca Dati Apistica Nazionale delle movimentazioni

sul territorio nazionale di materiale apistico vivo – attuazione del punto 12.3 del Manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale di cui al D.M. 11 agosto 2014", emanato con nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 0027115 del 27 novembre 2017.

Le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni sopracitate restano in vigore, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 134/2022, fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del medesimo decreto.

I Servizi veterinari dell'APSS, nel corso delle attività di sorveglianza sanitaria, effettuano anche i controlli ai fini della verifica della corretta applicazione del sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti apistici secondo i criteri e le modalità definiti dalla normativa vigente. Detti controlli saranno eseguiti con l'utilizzo della specifica check list disponibile nell'applicativo "Controlli" del portale VETINFO.

B) PIANI DI PROFILASSI E SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE CHE COLPISCONO LE FAMIGLIE DI API

OBIETTIVO

Controllare, sul territorio provinciale, la presenza delle malattie che colpiscono le api, in particolare quelle notificabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136.

DURATA DELL'INTERVENTO

Il piano di sorveglianza inizia indicativamente il 1° marzo e termina entro il 30 novembre di ciascun anno.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE MALATTIE DELLE API DA PARTE DEL MEDICO VETERINARIO

L'accertamento della **Peste americana** delle api è effettuato:

- a) sulla base del solo rilievo della sintomatologia clinica collegata alla presenza di *Paenibacillus larvae*: indagine visiva, olfattiva dei telaini da nido ricercando le celle della covata opercolata e non dischiuse nei tempi fisiologici (21 giorni), eventualmente già forate con residui larvali caratteristici della malattia (odore putrido, colore giallastro, consistenza mucosa e/o filante) o tracce di covata;
o
- b) sulla base della conferma del sospetto clinico di cui alla lettera a) con esame di laboratorio in presenza di dubbi.

Considerato che, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, è responsabilità degli operatori, per gli animali da essi detenuti, ridurre al minimo il rischio di diffusione delle malattie e cooperare con l'autorità competente nell'applicazione di misure di prevenzione e controllo delle stesse, in caso di peste americana l'U.O. di Igiene e sanità pubblica veterinaria, al fine di non consentire la diffusione di malattie degli animali, dispone il blocco delle movimentazioni delle api, dei sottoprodotti apicoli non trasformati, delle attrezzature apistiche e dei prodotti apicoli in favo destinati al consumo umano. Il blocco delle movimentazioni potrà essere rimosso a seguito della distruzione degli alveari/nuclei di api riscontrati positivi all'esame clinico e dopo esito negativo ad un controllo sugli alveari/nuclei rimasti, eseguito trascorsi 14 giorni dalla distruzione degli alveari/nuclei di api risultati positivi.

L'accertamento della **Varroatosi** è effettuato:

sulla base del rilievo clinico (api con presenza di varroa in fase foretica e sintomi riferibili a virosi associate quali ali deformi, addome piccolo...) accompagnato da segni di gravità tali da mettere a rischio la sopravvivenza della famiglia, nonché di essere possibile causa di reinfestazione degli apiari circostanti. Per l'applicazione delle misure previste dall'O.M. 17 febbraio 1995 l'APSS deve tenere conto, oltretutto dell'accertamento clinico, della capacità dell'apicoltore di attivare le misure di controllo della parassitosi (note del Ministero della salute prot. DGSAF n. 0013975 del 12/07/2013 e prot. DGSAF n. 0022996 del 03/12/2013).

L'APSS, per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor*, fa riferimento alle linee guida emanate annualmente dal Ministero della salute.

L'APSS, in accordo con le Associazioni degli apicoltori, definisce, con le modalità ritenute più idonee, un piano per il controllo dell'infestazione da *Varroa destructor* che possa garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- 1) l'esecuzione negli apiari di almeno due trattamenti antivarroa all'anno da effettuarsi il primo nel periodo estivo e il secondo nel periodo autunno-invernale. Un'eventuale modifica di tale programma potrà essere ipotizzata in funzione di stagionalità particolari o sulla base di evidenze portate avanti dalle Associazioni. Nel caso in cui il mancato rispetto del numero di trattamenti previsto sia dovuto all'utilizzo di tecniche particolari da parte di singoli apicoltori, le stesse dovranno essere proceduralizzate e verificate anche con esami clinici da parte del veterinario ufficiale;
- 2) l'adozione di un criterio, per quanto possibile, di contemporaneità in relazione alle tempistiche e ai territori sottoposti a trattamento al fine di ridurre al minimo i fenomeni di reinfestazione (quanto meno fissando delle date limite per ciascun territorio, entro cui i 2 trattamenti siano eseguiti);
- 3) la pianificazione e l'esecuzione di controlli finalizzati a verificare la rispondenza di quanto programmato. Tali controlli, basati sul rischio, potranno essere sia di tipo clinico sia di tipo documentale. Per i controlli di tipo documentale si rimanda a quanto già previsto dalle note del Ministero della salute prot. DGSAF n. 0015790 del 01/07/2016 e prot. DGSAF n. 0016796 del 11/07/2022.

L'accertamento dell'infestazione da *Aethina tumida* è effettuato:

nel rispetto delle indicazioni impartite annualmente dal Ministero della salute, che individua i criteri per l'esecuzione della sorveglianza negli apiari sul territorio nazionale.

In armonia con quanto stabilito nel decreto del Direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute del 19 novembre 2014 "Misure straordinarie di eradicazione ed indennizzo conseguente all'infestazione da *Aethina tumida*", nelle more della individuazione della prevalenza della infestazione e della disponibilità di misure alternative di contenimento, a seguito della conferma di infestazione si provvede alla distruzione di tutti gli alveari presenti nell'apiario, dei nuclei, delle api regine e di qualsivoglia materiale biologico in grado di veicolare uova, larve o adulti del coleottero.

Nelle more dell'individuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 136/2022, delle malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al medesimo regolamento (UE), per quanto concerne l'accertamento della **Peste europea** delle api, della **Nosemiasi** e della **Covata calcificata** si dispone quanto segue.

L'accertamento della **Peste europea** delle api è effettuato:

- a) sulla base del solo rilievo clinico tipico della malattia (presenza contestuale di covata a mosaico, larve morte in celle non ancora opercolate di colore opaco, grigio, giallo o marrone, covata con odore acido o di putrefazione a seconda dei germi opportunisti che si associano a *Melissococcus plutonius*, batterio non sporigeno, agente eziologico della peste europea);
- b) sulla base della conferma del sospetto clinico con esame di laboratorio (esame colturale eventualmente seguito da indagini molecolari) in presenza di dubbio.

Nel caso il laboratorio segnali all'APSS l'isolamento dell'agente *Melissococcus plutonius* la stessa deve effettuare un sopralluogo presso l'apiario segnalato al fine di confermare od escludere la presenza di forme cliniche. I controlli devono essere estesi per quanto possibile anche agli apiari in stretta vicinanza con il focolaio primario e negli apiari in cui l'indagine epidemiologica abbia evidenziato connessioni di rischio.

Considerato che, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, è responsabilità degli operatori, per gli animali da essi detenuti, ridurre al minimo il rischio di diffusione delle malattie e cooperare con l'autorità competente nell'applicazione di misure di prevenzione e controllo delle stesse, in caso di peste europea l'U.O. di Igiene e sanità pubblica veterinaria, al fine di non consentire la diffusione di malattie degli animali, dispone il blocco delle movimentazioni delle api che potrà essere rimosso a seguito della distruzione degli alveari/nuclei di api riscontrati positivi all'esame clinico o dell'assenza di sintomi clinici nelle nuove larve nate dopo l'adozione di idonee pratiche apistiche. Per quest'ultimo aspetto l'U.O. di igiene e sanità pubblica potrà fare riferimento alla nota del Ministero della salute prot. DGSAF n. 22996 del 03/12/2013.

Considerato che, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429, è responsabilità degli operatori, per gli animali da essi detenuti, ridurre al minimo il rischio di diffusione delle malattie e cooperare con l'autorità competente nell'applicazione di misure di prevenzione e controllo delle stesse, risulta necessario differenziare le manifestazioni cliniche indotte da *Nosema apis* e da *Nosema ceranae*.

Per *Nosema ceranae* il Centro di riferimento nazionale per l'apicoltura consiglia di gestire gli apiari attraverso l'adozione di corrette pratiche apistiche e l'utilizzo di specifici mangimi complementari che possono concorrere a ridurre la carica intestinale di spore (nota Ministero della salute prot. DGSAF n. 0017114 del 01/10/2011); per gli apiari colpiti da *Nosema apis* clinicamente manifesta, l'U.O. di Igiene e sanità pubblica veterinaria, al fine di non consentire la diffusione di malattie degli animali, dispone il blocco delle movimentazioni delle api che potrà essere rimosso a seguito della distruzione degli alveari/nuclei di api riscontrati positivi.

L'accertamento della presenza di **Covata calcificata** viene effettuato sulla base del solo rilievo della sintomatologia clinica legata alla presenza di *Ascosphaera apis*: indagine visiva dei favi da nido ricercando le celle della covata non opercolata con i residui larvali infettati da questo fungo (mummie di colore biancastro e/o grigio-verdastro, caratteristica patognomica delle larve colpite).

L'ascosferosi non rientra tra le malattie elencate ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429. Nelle more dell'individuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 136/2022, delle malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al medesimo regolamento (UE), in caso di riscontro di covata calcificata, al momento non sono previste misure restrittive. L'insorgenza e la gravità di detta patologia sono condizionate da fattori ambientali e gestionali e pertanto lo strumento principale per il suo contenimento è rappresentato dall'applicazione di una corretta tecnica apistica.

L'APSS nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria può attivare, in via sperimentale, nuove procedure di monitoraggio e controllo delle malattie delle api sulla base delle più recenti acquisizioni scientifiche in collaborazione con il Centro di riferimento nazionale per le malattie delle api presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI APIARI

Nelle more dell'individuazione, da parte del Ministero della salute, delle modalità uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/429 e delle malattie emergenti, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 136/2022, si dispone quanto segue.

La sorveglianza sanitaria degli apiari presenti sul territorio provinciale compete all'APSS che annualmente individua quelli da controllare.

La scelta degli apiari deve essere fatta sulla base del rischio prendendo in considerazione almeno i seguenti criteri:

- dimensioni/densità degli apiari;
- pregressi focolai di malattie soggette a denuncia ai sensi del D.P.R. n. 320/1954 sino al 27 settembre 2022, e successivamente, oggetto di notifica o comunicazione ai sensi del decreto legislativo n. 136/2022;
- classificazione dell'apiario (stanziale o nomade);
- tipologia di attività (produzione per commercio, apicoltore professionista, produzione per autoconsumo);
- localizzazione degli apiari;
- modalità di conduzione dell'apiario secondo le buone prassi igieniche.

Nel corso di ogni stagione apistica l'APSS individua, quindi, sulla base dei criteri sopracitati, un numero di apiari che sia rappresentativo del territorio provinciale.

Il numero minimo di apiari, individuato sulla base del rischio, non deve comunque essere inferiore al 10% degli apiari attivi (popolati) sul territorio provinciale e registrati in BDA alla data del 28 febbraio di ogni anno.

In aggiunta agli apiari selezionati in base al rischio, l'APSS individua ogni anno ulteriori 30 apiari scelti su base random.

C) DISCIPLINA DELLA MOVIMENTAZIONE

L'APSS informa gli apicoltori sulle disposizioni vigenti per la cessione a terzi o il trasferimento di alveari e/o nuclei di api, nonché sulle modalità per il rilascio della certificazione sanitaria, ove prevista.

Per il rilascio della certificazione sanitaria, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari utilizza il modello "Allegato C" disponibile nella Banca dati nazionale dell'apicoltura riportando in calce all'attestazione sanitaria l'esito della visita veterinaria effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 6 della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 e s.m.i.

L'APSS controlla per tempo lo stato sanitario delle famiglie di api destinate al servizio di impollinazione svolto sul territorio provinciale. Controlla altresì che le movimentazioni di tutti gli alveari ai fini del servizio di impollinazione siano correttamente registrate nella BDA e accompagnate dalla relativa certificazione sanitaria; inoltre su almeno l'1% degli stessi verifica anche lo stato sanitario nel luogo di destinazione.

D) CONTROLLO UFFICIALE SUL COMPARTO "ALLEVAMENTO DELLE API E PRODOTTI DELL'ALLEVAMENTO"

L'APSS nel corso di ciascun anno deve programmare, sulla base del rischio, dei controlli finalizzati a verificare l'adozione, da parte degli apicoltori, di buone pratiche di allevamento, di modalità per documentare l'alimentazione delle api (mangimi) e l'uso del farmaco in apiario, nonché, per gli apicoltori registrati ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004 come soggetti pubblici o privati dediti all'allevamento delle api per produrre alimenti non finalizzati all'autoconsumo, le buone pratiche per assicurare l'igiene dei locali e delle lavorazioni per l'estrazione, maturazione e confezionamento del miele nell'ambito della produzione primaria.

Sono fatti salvi i controlli previsti dal Piano nazionale della farmacosorveglianza, emanato annualmente dal Ministero della salute.

L'APSS per l'espletamento di tali attività predispone specifiche procedure che garantiscano l'uniforme raccolta delle informazioni sull'intero territorio provinciale.

I dati relativi all'attività di controllo ufficiale svolta annualmente per il controllo delle malattie dell'alveare e sul comparto "allevamento delle api e prodotti dell'allevamento" saranno raccolti in una relazione che sarà trasmessa dall'APSS, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, al competente Servizio provinciale. Tale relazione potrà anche contenere una valutazione critica delle attività condotte ed eventuali suggerimenti per la revisione delle presenti direttive.

E) ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RISORSE FINANZIARIE

L'APSS, nell'ambito del piano annuale dei controlli ufficiali, dà attuazione agli interventi indicati nelle presenti direttive assegnandone l'esecuzione a dei dirigenti veterinari appositamente incaricati.

Qualora l'attività di programmazione annuale delle attività afferenti e non afferenti al controllo ufficiale evidenzii l'impossibilità di assegnare a detto personale il completo svolgimento delle attività di cui alle lettere B) e C), l'APSS, nel rispetto delle disposizioni in materia, può affidare a personale medico veterinario libero professionista l'esecuzione di dette attività o di una quota parte delle stesse, secondo le indicazioni di seguito espresse.

Il medico veterinario o i medici veterinari liberi professionisti, incaricati dall'APSS della relativa funzione pubblica per le attività di cui alle lettere B) e C), devono essere iscritti all'Albo professionale e devono documentare il possesso di competenze esercitate, almeno negli ultimi due anni, nell'ambito dell'allevamento apistico e controllo/diagnosi delle malattie delle api.

Il medico veterinario o i medici veterinari liberi professionisti incaricati operano secondo le indicazioni impartite dal Servizio Veterinario dell'APSS.

Per le attività di cui alle lettere B) e C) possono essere assegnate al singolo professionista o ai professionisti un massimo di 1.280 ore/anno complessive.

Al medico veterinario o ai medici veterinari liberi professionisti è corrisposto il compenso massimo di 35,00 euro/ora, onnicomprensivo di IVA e spese di trasporto. Gli oneri fiscali o previdenziali (casce previdenziali di categoria ecc.) saranno riconosciuti in aggiunta ai compensi. In fase di rendicontazione, il costo medio mensile, calcolato sulla base di 22 giorni lavorativi, non potrà superare l'importo di Euro 5.000,00 oneri previdenziali esclusi.

Per l'attuazione degli interventi di cui alle lettere A), B) e C) l'APSS farà fronte:

- 1) con le risorse finanziarie individuate annualmente dal Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza per le attività di controllo delle malattie dell'alveare;
- 2) con le risorse derivanti dalla riscossione delle tariffe per l'attività di certificazione sanitaria di cui alla legge provinciale n. 2/2008.